

N. 14844/11 Reg. Gen. Trib.  
N. 50415/10 N.R. MOD. 21 (P.M.)  
N. // G.I.P. (MOD. 20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Milano  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott. MARIA TERESA GUADAGNINO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

\_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Cina), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia \_\_\_\_\_, libera, contumace.

\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Cina), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. \_\_\_\_\_ in Milano \_\_\_\_\_, libero, contumace.

\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Cina), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. \_\_\_\_\_ in Milano \_\_\_\_\_, libero, contumace.

\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Cina), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. \_\_\_\_\_ in Milano \_\_\_\_\_, libero, contumace.

\_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Cina), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia avv. \_\_\_\_\_ in Milano \_\_\_\_\_, libera, contumace.

Tutti difesi di fiducia dall'avv. \_\_\_\_\_ con studio in Milano \_\_\_\_\_.

IMPUTATO

previsto e punito dagli artt. 110, 544 ter co 3 c. p., perché in concorso tra loro, nei locali del ristorante "\_\_\_\_\_", ubicato in Milano, corso di \_\_\_\_\_, di proprietà di \_\_\_\_\_, cagionavano lesioni consistite in tagli all'altezza del collo a 5 anatre, dopo aver legato ad esse le zampe con dello scotch da imballaggio e provocandone la morte. Compresso in Milano il 28 giugno 2010

PARTE CIVILE:

LAV LEGA ANTI VIVISEZIONE, in persona del Vice Presidente e Legale Rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Dr.ssa Annalisa Gasparre in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dalla Dr.ssa Annalisa Gasparre del foro di Vigevano con studio in \_\_\_\_\_.

Sentenza N. 1440/2012  
Del 10/02/2012

Data arresto  
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il \_\_\_\_\_

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a

b) Procura Repubblica

b) Comp. Reato

c) Mod. 1

Estratto a:

a) Mod. 21 P.M.

b) Carceri

Redatta Scheda II

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

estretto all'Ufficio Campione Penale per forfezzazione

Campione Penale

Art.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza dell' 11/01/2012 il Giudice ammette gli imputati al rito abbreviato e all'udienza del 10/02/2012 le parti così concludono:

**PUBBLICO MINISTERO:** concesse le attenuanti generiche, considerata la diminuzione per il rito, chiede la condanna alla pena finale di mesi 4 di reclusione per ciascuno degli imputati.

**DIFESA PARTE CIVILE:** chiede dichiarare la penale responsabilità degli imputati e condannarli alla pena ritenuta di giustizia con diniego delle circostanze attenuanti generiche; condannare gli stessi al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte civile quantificati in € ~~████████~~; dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno o, in subordine, pronunciare una condanna alla provvisoria non inferiore a € ~~████████~~; subordinare l'eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena al ristoro dei danni della parte civile; in ogni caso, condannare gli imputati alle spese legali di intervento della parte civile, come da nota spese depositata.

**DIFESA IMPUTATI:** chiede l'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato.



## Motivazione

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 24.2.2011 [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] venivano chiamati a rispondere del delitto meglio descritto in epigrafe.

All'udienza dell'11.1.2012, prima dell'apertura del dibattimento, la LAV Lega Anti Vivisezione Onlus si costituiva parte civile e il difensore, nonché procuratore speciale degli imputati, dichiarati contumaci, chiedeva procedersi nelle forme del rito abbreviato.

Acquisiti il fascicolo del P.M., una memoria ex art.121 c.p.p. e una breve CTP depositate in Cancelleria a cura del difensore di parte civile, all'udienza del 10.2.2012, Il Tribunale,

sentita la discussione delle parti, decideva la causa dando lettura del dispositivo trascritto in calce al presente atto, riservandosi ai sensi dell'art. 544 c.3 c.p.p. il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Dalla documentazione versata in atti (annotazione di servizio della Questura di Milano verbali di sopralluogo e ordinanza di chiusura dell'attività di ristorante della [redacted] sas per motivi igienico-sanitari del Dipartimento Veterinario della ASL di Milano, s.i.t. rese da [redacted], [redacted] e [redacted] nonché cnr del 6.7.2010), emerge la seguente ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al procedimento.

Alle ore 18,22 del 28.6.2010, su disposizione della C.O., una Volante della Questura interveniva in c.so di Porta Ticinese n.106 presso l'esercizio commerciale "[redacted]" dove la richiedente, tale [redacted], riferiva che poco prima aveva notato un uomo (poi identificato in [redacted]), aiutato da una donna di origine cinese (poi identificata in [redacted] titolare del suddetto esercizio commerciale), che scaricava dal portabagagli della sua autovettura Volkswagen tg. [redacted] due scatole di cartone forate e, dopo averle introdotte in un sacco di plastica di colore nero, le portava in via [redacted] all'interno dei locali del ristorante. La [redacted] aveva avvertito il "113" in quanto aveva sentito una specie di guaito provenire dalle scatole e credeva vi fosse ricoverato un cane. Abitanti della zona riferivano inoltre alla PG di aver visto in precedenza personale cinese del ristorante che scaricava e manggiava animali (es. tonni) e alimenti (pollo e pesce) trasportati con furgoni privi di sistema di surgelazione.

Gli operanti entravano nel retro del ristorante e subito notavano tre cittadini cinesi, poi identificati in [redacted], [redacted] e [redacted], che, alla vista della Polizia, tentavano di occultare all'interno di un sacco di plastica di colore nero cinque anatre decapitate e ancora sanguinanti mentre una sesta era posta su un tavolo moribonda. Il pavimento si presentava sudicio e pieno di sangue mentre le anatre avevano le zampe legate con lo scotch da imballaggio.

Durante l'intervento giungevano sul posto sia la P.L. che personale della ASL - U.O. Veterinaria che, verificate le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali, ne disponeva la chiusura amministrativa.

Orbene, oltre alle violazioni amministrative che presumibilmente sono state poi contestate agli imputati, la Procura di Milano ha ravvisato la sussistenza degli estremi del delitto di maltrattamento di animali aggravato di cui all'art. 544 ter c.3 c.p. disponendo la citazione a giudizio di tutti e cinque i cittadini di origine cinese sorpresi nell'atto di concorrere a cagionare la morte di 5 anatre dopo aver loro legato le zampe con dello scotch da imballaggio e tagliato il collo.

La prospettazione accusatoria trova conforto nelle riportate risultanze processuali e risulta quindi pienamente fondata. Come si è riportato nel riassumere gli atti, il fatto storico della lesione prima e dell'uccisione poi delle anatre risulta accertato ed è sicura la partecipazione di tutti e cinque gli imputati trovati sul posto.

In diritto si osserva che la norma incriminatrice, introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189 nel libro secondo del codice penale, capo 3, titolo LX bis avente ad oggetto i "delitti contro il sentimento per gli animali", è volta a proibire comportamenti che, "per crudeltà e senza necessità" arrecano lesioni e/o sofferenze agli animali, oltre che la morte. L'oggetto di tutela è dunque, oltre all'animale in sé, il sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze.

La tutela penale del "sentimento per gli animali" logicamente presuppone, proprio il riconoscimento sociale di un valore proprio degli animali e del loro rapporto con l'uomo, che deve essere improntato al massimo rispetto, compatibile però con il soddisfacimento di altri interessi umani considerati dall'ordinamento prevalenti.

Ciò è reso evidente dalla configurazione dei delitti contro il sentimento per gli animali: anche l'uccisione dell'animale (l'offesa, al fondamentale diritto alla vita) è sanzionata dall'art. 544 bis non indiscriminatamente, ma solo se cagionata "per crudeltà o senza necessità".

Che la tutela penale arretri di fronte ad interessi umani, ritenuti prevalenti, lo dimostra anche la disposizione contenuta nell'art. 19 ter Disp. Coord. c.p., introdotto dalla l. 189/2004, che espressamente limita l'operatività delle norme incriminatrici in esame, escludendo che queste si applichino "ai casi previsti" da leggi speciali in materia di animali e, in particolare, a quelle in materia di caccia, pesca, allevamento, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense e giardini zoologici, oltre che alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente.

È va rilevato che nella specie l'episodio accertato non rientra tra tali casi "scriminati" poiché non si è trattato di "macellazione" di animali destinati all'alimentazione, pratica regolamentata dal D.lvo 133/98 il quale ne disciplina specificatamente le modalità e le autorizzazioni. Non si trattava di macellazione, la cui normativa è tutelata in via amministrativa, posto che gli imputati non erano gli allevatori degli animali né erano titolari di un macello. Né le anatre erano destinate al consumo personale, privato e/o familiare, unico caso nel quale è ancora oggi tollerata la pratica "a domicilio" di "tirare il collo" alle galline sempre che si svolga "in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili" (cfr. artt. 3 e 9 D.lvo citato).

Proprio dalla lettura delle disposizioni sulla macellazione prevista per i volatili da cortile si evince che si tratta di animali che, secondo gli esperti (ma anche non, considerato che si tratta di bestie dotate di sistema nervoso), hanno caratteristiche etologiche tali per cui, in certe condizioni, soffrono sicché l'omesso rispetto della normativa minima prevista per il trasporto e la macellazione di tali animali consente di qualificare il fatto accertato come maltrattamento di animali.

Così appare evidente che trasportare le anatre in un portabagagli privo d'aria all'interno di scatoloni forati e con le zampe legate dallo scotch provoca sofferenze inutili anche in caso di viaggi brevi e che tagliare il collo all'anatra (c.d. jugulazione, ossia resezione dei vasi, concetto diverso da decapitazione), senza averla prima stordita, provoca dolore nella prima fase di dissanguamento poiché la morte non è istantanea.

L'ingiustificata sofferenza degli animali non risultava poi necessitata da alcuna esigenza degna di tutela. Tale non è l'alimentazione in un esercizio pubblico posto che il ristoratore, nel rispetto della normativa del settore, deve approvvigionarsi della merce per i clienti attraverso canali ufficiali e sicuri e non certo uccidere gli animali in cortile. Il reperimento e il sacrificio degli animali era dunque illegale, clandestino, sommario e gratuito e dunque non appariva motivato da alcuna necessità o giustificazione ma solo da mera convenienza.

L'uccisione delle anatre così come effettuata dagli imputati è stata pertanto immotivatamente e volontariamente preceduta da una pratica lesiva degli animali che integra oggettivamente e soggettivamente il maltrattamento penalmente rilevante.

Passando al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. ed in particolare del contesto in cui sono stati accertati i fatti in ragione delle condizioni igienico-sanitarie pessime dei locali, del numero degli animali maltrattati e della circostanza che gli stessi sono stati anche uccisi (vedi al riguardo la sanzione detentiva prevista dalla limitrofa norma di cui all'art. 544 bis c.p.), concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche trattandosi di soggetti privi di precedenti penali e giudiziari, si ritiene congruo irrogare a ~~\_\_\_\_\_~~, ~~\_\_\_\_\_~~, ~~\_\_\_\_\_~~, ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ la pena detentiva pari a mesi due di reclusione (pena base : mesi 4 e gg. 15 di reclusione, ridotta a mesi 3 di reclusione ex art. 62 bis c.p., ridotta di 1/3 come sopra per il rito).

Segue per legge la condanna degli imputati alle spese processuali.

Sussistono i presupposti di cui agli artt. 163 e ss. c.p. per concedere a tutti i prevenuti i benefici della sospensione della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato su richiesta dei privati.

All'accertata responsabilità penale consegue, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., la condanna dei prevenuti, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali alla parte civile LAV Lega Anti Vivisezione Onlus. Premesso che le altre parti processuali nulla hanno eccepito in merito alla legittimazione ad agire e alla esistenza dei danni non patrimoniali azionati dal predetto ente -presupposti riconosciuti in via astratta e con riferimento all'ente in questione dalla ormai costante giurisprudenza-, quanto accertato costituisce una grave violazione delle norme a tutela degli animali e dunque rappresenta senza dubbio una compromissione dei diritti e degli interessi dei consociati e degli associati di un ente che ha come fine primario e statutario la protezione dei diritti degli animali.

Tali danni possono essere quantificati in via equitativa nella somma complessiva di € 12.000,00 tenuto conto del numero degli animali maltratti e uccisi (6), del luogo (ristorante nel centro di Milano) ove è stato commesso il reato e del numero, superiore a due, dei soggetti coinvolti e riconosciuti responsabili.

Tutti gli imputati vanno infine condannati alla rifusione, in solido, delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si liquidano, in ragione della natura della causa e dell'impegno professionale effettivo, conformemente alla nota spese depositata, nella misura complessiva di € [redacted] oltre rimb. forf. Del 12,5%, IVA e CPA.

P.Q.M.  
visti gli artt. 442, 533, 535. c.p.p.,  
[redacted] dichiara  
[redacted] colpevoli

del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi due di reclusione ciascuno, già ridotta per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione per tutti gli imputati.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

#### Condanna

I predetti imputati, in solido, al risarcimento del danno in favore della parte civile LAV Lega Anti Vivisezione, che liquida nella misura di € 12.000,00 nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in € [redacted] oltre rimb. spese generali, IVA e CPA.

#### Fissa

Il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 10.2.2012

Il Giudice

Maria Teresa Guadagnino

UFFICIO DI CANCELLERIA